



## COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Ascoli Piceno

Prot. N.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Originale**                      **N° 43 del 25/06/2009**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di giugno alle ore 19,55, nella Sala delle Adunanze Consiliari presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in pubblica seduta ordinaria di prima convocazione; assume la presidenza del Consiglio il Dr. Renzo Petrozzi.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	AGOSTINI Andrea	SI		12	PETROZZI Renzo	SI	
2	BRAGAGNOLO Fabio	SI		13	POMPEI Paolo	SI	
3	BRIGNOCCHI Claudio	SI		14	RACCICHINI Elio		SI
4	CIFOLA Laura	SI		15	ROGANTE Andrea	SI	
5	DEL MORO Robertais		SI	16	SILVESTRINI Massimo	SI	
6	DI MARTINO Roberto		SI	17	SPERANZINI Claudio		SI
7	IMPERATORI Maura	SI		18	SUSINO Andrea	SI	
8	IOMMI Carlo	SI		19	VASTAROLI Gianfranco		SI
9	LOIRA Nicola	SI		20	VESPRINI Valerio	SI	
10	PALERMO Michele	SI		21	VITALI ROSATI Gualberto	SI	
11	PAVONI Francesco	SI					
PRESENTI: 16                      ASSENTI: 5							

Partecipa Il Segretario Generale Deborah Giraldi

Il Presidente, Renzo Petrozzi riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Sigg.**


**Sono altresì presenti i seguenti Assessori:**

<b>Cesare Catà</b>
<b>Panichi Attilio</b>
<b>Stampatori Alvaro</b>
<b>Marinangeli Marco</b>

**La seduta è pubblica.**

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Attilio Panichi che rende la relazione sul punto 10) all'o.d.g.

Escono dall'aula i Consiglieri Massimo Silvestrini e Claudio Brignocchi. Presenti n. 14.

Il Presidente del Consiglio apre la fase della discussione alla quale intervengono Loira Nicola, Sindaco ed infine L'Assessore Panichi per la replica.

Chiusa la fase della discussione per dichiarazione di voto intervengono Loira Nicola: astensione; Vitali Rosati: voto favorevole; Bragagnolo: voto favorevole.

La trascrizione integrale è allegata al presente atto.

Il Presidente pone a votazione il punto 10) all'o.d.g. che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 13(tutta la maggioranza + Vesprini), contrari==, astenuti 1 (Loira).

L'immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

Il Consiglio Comunale è chiuso alle ore 0,15.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2009;

**RILEVATO che**, in un momento di crollo dell'economia internazionale, occorre assumere tutte quelle iniziative che evitino una profonda crisi delle attività commerciali e turistico ricettive e che favoriscano l'accoglienza e l'offerta degli esercizi commerciali nella città di Porto San Giorgio;

**RILEVATO** in particolare che la programmazione estiva dell'Assessorato al Turismo è rivolta alla realizzazione di iniziative che promuovono l'accoglienza turistico – commerciale, avvalendosi della disponibilità degli operatori locali del settore, interessati a collaborare con L'Amministrazione comunale;

**CHE**, come rappresentato dallo stesso Assessorato, le proposte di realizzazione delle manifestazioni incontrano serie difficoltà di attuazione a causa del pagamento della TOSAP;

**PRESO ATTO** della proposta dell'Assessorato di apportare una modifica al regolamento TOSAP, proposta finalizzata ad agevolare in concreto l'attuazione di tali iniziative;

**ATTESO CHE** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 disciplina la potestà regolamentare dei comuni disponendo che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...."*;

**CONSIDERATO che** l'Amministrazione comunale avvalendosi della potestà regolamentare vuole ampliare la tipologia di occupazioni oggetto di agevolazione tributarie, rendendo esenti dalla tassa le occupazioni effettuate per le manifestazioni con finalità culturali sportive e di promozione del commercio locale e del turismo, patrocinate e/o coorganizzate dal Comune;

**RITENUTO** di poter ampliare la sfera delle esenzioni se le stesse rispondano a criteri di legittimità dell'azione amministrativa, salvaguardino un interesse pubblico e non determinino disparità di trattamento anche alla luce delle modifiche apportate alla Costituzione dalla legge n. 3/2001 la quale permette la potestà derogatoria ai regolamenti comunali nei confronti della normativa generale di riferimento;

**PRESO ATTO** che la proposta di modifica del Regolamento è stata esaminata dalla 2ª Commissione Consiliare il giorno 23.06.2009;

**VISTO** l'art. 27 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - *esenzioni della tassa*;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 507/93 che disciplina le esenzioni;

**VISTO** l'art. 45 del D.Lgs. 507/93 che disciplina le occupazioni temporanee;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 267 nel quale vengono stabilite le competenze del Consiglio Comunale in materia di regolamenti e tributi;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi dall'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 13 (tutta la maggioranza + Vesprini), contrari ==, astenuti 1 (Loira) espressi nella forma palese;

## **DELIBERA**

**1) APPROVARE** l'art. 27, comma 1 lett. h) che testualmente recita:

***“ le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate con coorganizzazione tra Comune e soggetti provati purché autorizzate con apposito atto amministrativo, ovvero patrocinate dal Comune con espressa deliberazione.***

**2) INTEGRARE** il vigente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2009, conformemente al punto 1) del presente deliberato.

**3) INCARICARE** il Dirigente del Settore Urbanistica di procedere al compimento di tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato.

La presente delibera con ulteriori voti unanimi espressi nella forma palese viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma, del D.Lgs. N. 267/2000.

## COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1 – Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e l'applicazione della relativa tassa ai sensi del Capo II del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, modificato ed integrato con Dlgs. 28.12.1993, n. 566 e successive modifiche ed integrazioni.

2 – Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Porto San giorgio, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, appartiene alla classe IV.

##### Art. 2

##### Oggetto della tassa

(Art. 38 D.lgs. 507/93)

1 - Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 – Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 – La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4 – Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o Provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5 – Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni. Per l'occupazione abusiva il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

##### Art. 3

##### Imposizione a diverso titolo

1 – Ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.lgs. n. 507/1993, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati sui beni appartenenti o dati in godimento al comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 2.

##### Art. 4

##### Soggetti attivi e passivi

(Art. 39 D.lgs. 507/93)

1 – La tassa é dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

#### Art. 5

Classificazione delle strade e delle aree pubbliche  
(Art. 42, commi 3 e 6 D.lgs. 507/93)

1 – La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, vista la delibera del consiglio Comunale n. 26 del 10/5/94, esecutiva ad ogni effetto di legge, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 2 sono classificate in tre categorie come dal suddetto atto deliberativo consiliare, cui si fa pieno ed incondizionato riferimento.

2 – Le tariffe previste per le occupazioni nelle aree di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria sono pari rispettivamente al 70% e 35% di quelle per la prima.

#### Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee  
(Art. 42, commi 1 e 2 D.lgs. 507/93)

1 – Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

2 – Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

### CAPO II

#### NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

#### Art. 7

Occupazioni permanenti

1 – Si presume per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento, manufatti vari e apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

#### Art. 8

Occupazioni temporanee

1 – sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

a) Steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stando pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli, sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, o altro all'esterno dei pubblici esercizi, o di attività artigianali o industriali;
- f) pali porta insegne réclame, binari decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'amministrazione comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

2 – L'occupazione temporanea per le attività commerciali e per gli esercizi pubblici dovrà avvenire nel periodo temporale *massimo di 10 mesi e 15 giorni in ragione di anno solare*;

3 – L'autorizzazione all'occupazione temporanea comprende l'esecuzione dei lavori per l'installazione degli elementi elencati al comma precedente.

Art. 9

### **Richiesta di concessione o di autorizzazione**

1 – Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, gli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, o l'area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta resa legale al Sindaco, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal comune, con le modalità e nelle forme previste dal regolamento edilizio comunale.

2 – La domanda dovrà contenere:

- le generalità del richiedente;
- il periodo temporale scelto nell'anno solare nei limiti di 10 mesi e 15 giorni;
- la durata, l'ubicazione e le dimensioni dell'occupazione;
- la descrizione dell'intervento da realizzare;
- eventuali richieste di delimitazione o deviazione del traffico, specificando la data di inizio dei lavori e l'ingombro della carreggiata stradale;

3 – Nel caso la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico sia identica a richieste già concesse negli anni precedenti e non siano intervenute modifiche alle norme di legge che prevedono una nuova istruttoria, la documentazione da presentare al Comune dovrà far riferimento ai primi due punti del precedente comma ed agli atti autorizzativi già rilasciati senza ulteriore documentazione.

4 - Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

5 – Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata l'occupazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

6 – Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone l'autorizzazione è fatta al primo richiedente risultante dalla data di presentazione della domanda e relativo numero del protocollo del comune.

7 – Le richieste sono assoggettate agli uffici comunali competenti che provvedono, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

8 – Ai sensi dell'art. 2 della L. 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata è fissato:

- a) per le occupazioni permanenti in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 20 giorni;
- b) per occupazioni temporanee in 30 giorni.

9 – Nel caso l'occupazione comporti l'alterazione degli spazi pubblici, il richiedente sottoscriverà l'impegno al ripristino a sue spese degli spazi stessi nonché a sostenere le spese di istruttoria e sopralluogo da parte del Comune.

10 - non sono soggette ad autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, può essere occupato il suolo pubblico, senza preventiva istanza di autorizzazione da parte dell'interessato, per opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

#### Art. 10

##### Deposito cauzionale – Rimborso spese

1 – Per occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dall'autorizzazione, o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Dirigente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato o apposita polizza fidejussoria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2 – Alla richiesta di concessione o di autorizzazione di cui al precedente articolo 9 dovrà essere allegata l'attestazione di versamento per la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

<b>CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE RICHIESTA</b>	<b>RIMBORSO SPESE</b>	<b>DIRITTI DI ISTRUTTORIA</b>	<b>DIRITTI DI SOPRALLUOGO</b>	<b>TOTALE DIRITTI</b>
Occupazione permanente	€ 10,32	€ 25,82	€ 15,49	€ 51,45
Passi Carrabili	€ 5,16	€ 10,32	€ 10,32	€ 25,82
Occupazione temporanea	€ 5,16	€ 12,91	€ 7,74	€ 25,82

3 – L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

4 – La rateizzazione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali della amministrazione comunale e da diritto al richiedente di ottenere, con l'emissione di mandato di pagamento a suo favore, soltanto il rimborso delle somme versate per l'istruttoria.

#### Art. 11

##### Rilascio di concessione o autorizzazione

1 – La richiesta sarà sottoposta ai pareri degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, di viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati. Nell'istruttoria della richiesta si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni e nel regolamento edilizio comunale.

2 – Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato al previo pagamento della tassa che è parte integrante dell'atto autorizzativo;

3 – L'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di rilascio di concessione del sindaco, il quale

determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto della concessione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

4 – Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

5 – L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di rilascio di autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad esse, puntuali o specifiche prescrizioni, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

## Art. 12

### Disciplinare

1 – Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 11 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione il bene occupato;

g) versare, nei modi o termini di legge, la tassa relativa prima della sottoscrizione del disciplinare;

h) risarcire il comune per ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso, riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

j) osservare tutte le disposizioni relative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse apportare per effetto della concessione.

2 – il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati dei sopralluoghi e controlli.

## Art. 13

### Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

1 – Per ottenere l'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui agli artt. 9 e 11 del presente regolamento.

2 – In ogni caso gli interessati sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia comunale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3 – E' riservata al giudizio dell'amministrazione Comunale la facoltà di autorizzare o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

4 – E' vietata l'occupazione di suolo pubblico nei seguenti spazi pubblici:



Piazza Silenzi;

Il marciapiede ad Est e tutta l'area pedonale del Lungomare Gramsci;

5 - In deroga al precedente comma è consentita l'occupazione temporanea in Piazza Silenzi e sul marciapiede ad Est per tutta l'area pedonale del Lungomare Gramsci quando la richiesta riguarda manifestazioni organizzate o patrocinata espressamente dal Comune di Porto San Giorgio.

4 - Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per l'occupazione dello spazio antistante il proprio esercizio.

5 - L'autorizzazione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la sub autorizzazione.

6 - L'autorizzazione all'occupazione temporanea deve essere tenuta dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati dei sopralluoghi e controlli.

Art. 14

Passi carrabili

(Art. 44, commi 4-7-8 e 11 D.lgs. 507/93)

1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

2 - Non sono considerati passi carrabili i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a fila con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3 - E' fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per evitare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: il divieto di utilizzo di detto arco da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4 - Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione Comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

5 - in ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 15

Richiesta autorizzazione di passi carrabili

1 - Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per un passo carrabile su spazi ed aree pubbliche o su aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta, in carta resa legale, al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 16

Autorizzazione di passi carrabili

1 - La richiesta sarà sottoposta ad istruttoria secondo la procedura prevista al precedente art. 11.

2 - L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

Art. 17

## Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi

1 – La concessione o l'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa, dovendo egli procurarsi, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari (autorizzazione per l'esercizio del commercio, di pubblica sicurezza, concessione edilizia, nulla osta del comando dei Vigili del Fuoco, ecc.), delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

2 – La concessione o l'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

### Art. 18

#### Divieto di cessione della concessione e dell'autorizzazione Voltura

1 – La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2 – Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria tempestiva domanda di modifica della titolarità.

### Art. 19

#### Sospensione – Revoca

1 – Le concessioni o le autorizzazioni possono essere sospese o revocate per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale ed in particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amm.ne comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di Polizia, Igiene ed Edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali vigenti.

2 – Le concessioni o le autorizzazioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3 – La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, riferita all'eventuale periodo non usufruito, senza interessi.

4 – La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduto, se del caso, da una perizia tecnica.

5 – Nell'ordinanza di revoca è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero o di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo

rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi, eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

6 – Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7 – Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile e per effetto di esso l'utente è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

#### Art. 20

##### Decadenza

1 – La concessione o l'autorizzazione decadono qualora il titolare non adempia alle condizioni imposte nell'atto, o dalle norme stabilite nella legge o nel presente regolamento.

2 – Decadono altresì:

a) quando il titolare non si sia avvalso della concessione o autorizzazione accordatagli nei sei mesi successivi alla data del rilascio.

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi o forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia o della Regione, e se si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

3 – Per decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente art. 19.

#### Art. 21

##### Norme per l'esecuzione dei lavori

1 – Durante l'esecuzione dei lavori oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, si devono osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che possono essere imposte all'atto della concessione o autorizzazione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli o danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ed evitare sinistri e danni ai passanti, per il quale il Comune non assume nessuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul titolare della concessione o autorizzazione.

2 – L'atto di concessione o di autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3 – E' vietato al titolare di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

4 – Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico per ragioni di pubblico interesse e per motivi di viabilità.

## Art. 22

### Occupazione abusiva

1 – Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del doppio dell'importo della tassa dovuta e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro

2 – In caso di occupazione abusiva, il Sindaco dispone con ordinanza, previa contestazione all'interessato, la rimozione dei materiali depositati ed il ripristino dei luoghi assegnando un congruo termine per provvedere.

3 – decorso il termine infruttuosamente, si provvede d'ufficio addebitando al responsabile le relative spese comprese quelle dell'eventuale custodia dei materiali.

## CAPO III

### DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA TARIFFE – ESENZIONI

## Art. 23

### Denuncia e versamento della tassa (Art. 40 D.lgs. 507/93)

1 – Per le occupazioni permanenti di occupazione di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2 – L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3 – Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento ad un Euro per difetto se la frazione non è superiore e/o uguale a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.

4 – La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

5 – Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici esercizi il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.

6 – Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi prima del rilascio del provvedimento concessorio o autorizzatorio. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

7 – Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

#### Art. 24

##### Criteri per la determinazione della tassa

1 – La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2 – Nel caso di occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

3 – Per i passi carrabili la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

4 – Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5 – Per le occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata, alla superficie dei singoli posti assegnati.

6 – Le occupazioni permanenti, ai fini dell'art. 7, lettera d) del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. 5 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

7 – Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

8 – Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

9 – La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 25

##### Tariffe

1 – Le tariffe per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono specificate con apposita delibera del C.C. in fase di 1<sup>a</sup> applicazione e della G.C. successivamente così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

2 – per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

3 – per le occupazioni temporanee la tariffa della tassa ordinariamente stabilita per l'occupazione per ciascuna categoria, deve intendersi riferita alle 24 ore. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore si applicherà la tariffa oraria ottenuta dividendo la tariffa ordinaria per le 24 ore, senza tenere conto di decimali. Le frazioni di ora vengono arrotondate sempre per eccesso.

4 – la tassa si applica, a giorno, a metro quadrato lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe, stabilendo le seguenti fasce orarie:

- 08,00 – 14,00
- 14,00 – 20,00
- 20,00 in poi

#### Art. 26

##### Maggiorazioni e riduzioni

1 – Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.lgs. 507/93;
- b) per gli accessi carrabili o pedonali non qualificabili come, passi carrabili, per i quali, a richiesta dell'interessato, venga disposto il divieto di sosta sull'area antistante gli stessi, mediante esposizione di apposito cartello fornito dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 % (art. 44, comma 8 D.lgs. 507/93);
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa è ridotta del 90 per cento (art. 44, comma 9 D.lgs. 507/93);
- d) per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 1 D.lgs. 507/93);
- e) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 1 D.lgs. 507/93);
- f) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 50% (art. 45, comma 2, lettera c) D.lgs. 507/93);
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 50% (art. 45, comma 6 D.lgs. 507/93);
- h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%, (art. 45, comma 6-bis D.lgs. 507/93).

2 – Il Comune non applica l'aumento fino al 50 per cento per le tariffe di occupazione temporanea in occasione di fiere o festeggiamenti. (art. 45, comma 4 D.lgs. 507/93).

#### Art. 27

##### Esenzioni della tassa

(Art. 49 D.lgs. 507/93)

1 – Sono esenti dalla tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle indicative che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

**h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate con coorganizzazione tra Comune e soggetti privati purché autorizzate con apposito atto amministrativo, ovvero patrocinate dal Comune con espressa delibera.**

#### CAPO IV

#### ACCERTAMENTI

##### Art. 28

Accertamenti, rimborsi e riscossione coatta della tassa

(Art. 51 D.lgs. 507/93)

1 – L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione di versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 23, comma 3, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2 – L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3 – Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4 – Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5 – La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

6 – I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

7 – Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendenza di Finanza – ora Ministero Finanze – Direzione Regionale delle entrate competente per territorio – sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;  
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo immediato insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.lgs. 31.12.92, n. 546.

#### Art. 29

##### Sanzioni

(Art. 53 D.lgs. 507/93)

1 – Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2 – Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3 – Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 23, comma 1 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento o al 10 per cento.

4 – Sulle somme dovute a titolo di tassa o soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### Art. 30

##### Funzionario Responsabile

(Art. 54 D.lgs. 507/93)

1 – Il comune nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 – Il Funzionario si avvale della collaborazione dell'ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia comunale. In caso di inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

3 – Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

4 – Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

#### Art. 31

##### Contravvenzioni

1 – Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito dai regolamenti comunali in vigore.

#### Art. 32

##### Rinvio ad altre disposizioni

1 – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.lgs. 15 novembre 93, n. 507, modificato ed integrato dal D.lgs. 28.12.93 n. 566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### Art. 33



## Pubblicità del regolamento

1 – Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 34

#### Variazioni del regolamento

1 – Il comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, a norma di legge.

2 – Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione prodotta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### Art. 35

#### Abrogazione

1 – E' abrogato il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

### Art. 36

#### Entrata in vigore

1 – Il presente regolamento, esecutivo ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000 entra in vigore contemporaneamente all'atto di approvazione.

2 – Le tariffe, di cui alla delibera consiliare richiamata nel precedente art. 25, sono applicabili dal 1<sup>o</sup> gennaio 1994.

## INDICE

### CAPO I<sup>o</sup>

#### NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Oggetto della tassa

Art. 3 – Imposizione a diverso titolo

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

Art. 5 – Classificazione delle strade e delle aree pubbliche

Art. 6 – Occupazioni permanenti e temporanee

### CAPO II<sup>o</sup>

#### NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 7 – Occupazioni permanenti

Art. 8 – Occupazioni temporanee

Art. 9 – Richiesta di concessione o di autorizzazione

Art. 10 – Deposito cauzionale . Rimborso spese

Art. 11 – Rilascio di concessione o di autorizzazione

Art. 12 – Disciplinare

Art. 13 – Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

Art. 14 - Passi carrabili

Art. 15 – Richiesta autorizzazione di passi carrabili

- Art. 16 – Autorizzazione di passi carrabili
- Art. 17 – Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti – Diritti di terzi
- Art. 18 – Divieto di cessione della concessione e dell'autorizzazione – Voltura
- Art. 19 – sospensione – Revoca
- Art. 20 – Decadenza
- Art. 21 – Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 22 – Occupazione abusiva

#### CAPO III^

#### DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA – TARIFFE – ESENZIONI

- Art. 23 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 24 – Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 25 – Tariffe
- Art. 26 – Maggiorazioni o riduzioni
- Art. 27 – Esenzioni dalla tassa

#### CAP IV

#### ACCERTAMENTI

- Art. 28 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Funzionario responsabile
- Art. 31 – Contravvenzioni

#### CAPO V^

#### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 33 – Pubblicità del regolamento
- Art. 34 – Variazioni del regolamento
- Art. 35 – Abrogazione
- Art. 36 – Entrata in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Renzo Petrozzi

Il Segretario Generale  
Deborah Giraldi

---

**Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio**

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- E' stata affissa all'albo pretorio in data : 03/07/2009 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. Reg. Pub. 371)

Il messo Comunale

Il Segretario Generale  
Deborah Giraldi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Comune di Porto  
San Giorgio  
Li,

Il Segretario Generale  
Deborah Giraldi